

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°6, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n°12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 luglio 2012 n°5069 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Marco Lupo di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013 n°6, risultano in capo al Servizio 1 "Regolazione delle Acque – Servizio Idrico Integrato" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I.";
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante "Piano di risanamento delle acque";
- VISTO il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n°185 e ss.mm.ii. di emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152"
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 "Adempimenti relativi alla direttiva n°91/271/CEE del



*Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.)”;*

- VISTO l'art. 32 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12 con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;
- VISTA l'Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il *“Piano di Tutela delle Acque in Sicilia”*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009 n°354 con la quale è stato approvato il *“Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”*;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2012 n°152 con la quale sono stati approvati gli *“Interventi nel settore idrico, fognario e depurativo”*;
- VISTO il D.A. n°144/88 del 09/02/19808 , ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 l'A.R.T.A. ha concesso al Comune di Campofelice di Roccella l'autorizzazione allo scarico mediante condotta sottomarina delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune ubicato in c/da Olivazzo;
- VISTA la nota prot.n°4344 del 21/05/2012 Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato ha avanzato istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°997 del 06/06/2012 con la quale l'ATO 1 Palermo ha trasmesso su supporto informatico il progetto preliminare di *“Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Campofelice di Roccella”*;
- VISTE le note prot. n°5123 del 11/09/2012, prot n°5458 del 28/09/2012 e prot. n°5861 del 23/10/2012 sono state indette le Conferenze di servizio presso gli uffici del suddetto Commissario, durante le quali sono stati resi i pareri atti ad approvare il progetto;
- VISTO il Verbale prot. n°5977 del 20/10/2012 con il quale il Commissario per l'emergenza idrica ha trasmesso i pareri resi atti ad approvare il progetto;
- VISTE le note Delibere del Consiglio Comunale n°19 del 26/07/2012 e n°70 del 19/11/2012 contenete l'approvazione del progetto e del PRG;
- VISTA la nota prot.n°57585 del 17/10/2012 dell'ARTA servizio 1 Via/Vas con la quale esprime parere ex art. 20 verifica di assoggettabilità al Via con prescrizioni tra le quali risulta rilevante la seguente *“Al fine di eliminare lo scarico nel Torrente Roccella della portata eccedente la capacità idraulica della condotta, il proponente dovrà adeguare la medesima condotta sottomarina allo scarico della portata di punta stimata nel periodo estivo pari a 400 mc/h”* nel rispetto delle prescrizioni imposte per il progetto in argomento esprime parere favorevole;



- VISTA la nota prot.n°54738 del 23/08/2011 dell'ARTA servizio 5 Demanio Marittimo che da parere favorevole per l'uso del demanio;
- VISTA la nota prot.n°37037 del 31/05/2011 con la quale la Capitaneria di Porto esprime parere favorevole per la sicurezza della navigazione ;
- VISTA la nota prot.n°6267/VIII del 18/09/2012 con la quale il Servizio di Soprintendenza beni culturali e Ambientali di Palermo esprime parere favorevole al progetto in argomento;
- VISTA la nota prot. n°55292 del 05/10/2012 del Servizio 3 Assetto del territorio e Difesa del suolo che esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
- VISTE le note prot. n°359680 del 11/10/2012 e prot.n°359639 del 11/10/2012 con le quali le rispettive unita operative 9 e 12 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo hanno espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in argomento;
- VISTO il provvedimento del Dipartimento Regionale Urbanistica D.D.G. n°82 del 28/03/2013 con la quale impone la ridefinizione della fascia di rispetto mantenendo costante un'area di salvaguardia di 100 mt da individuare nella Tav. G.03 secondo quanto previsto dall'art.46 della L.R. 27/86 dato che l'impianto risulta essere di terzo livello;
- VISTA la nota prot. n°1401 del 19/02/2013 con cui Acque Potabili Siciliane ha trasmesso la documentazione necessaria al fine di emettere un nuovo provvedimento di autorizzazione allo scarico per l'impianto di C.da Olivazzo nella configurazione di progetto,
- VISTA la documentazione che di seguito si elenca e la quale forma parte integrante del presente provvedimento:
- Scheda tecnica di autorizzazione allo scarico;
  - Copia conforme del D.A. n°144/88 del 9/02/1988 di autorizzazione allo scarico;
  - Corografia generale;
  - Planimetria impianto esistente;
  - Relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente analisi dei carichi e criticità dell'impianto di depurazione;
  - Planimetria impianto di progetto e collegamenti idraulici;
  - Relazione illustrativa;
  - Relazione tecnica di processo;
  - Schema a blocchi impianto esistente e di progetto;
  - Studio di prefattibilità ambientale;
  - Studio geologico preliminare e Relazione geologica;
  - Progetto preliminare su supporto informatico;
  - Elaborato Vincolo paesaggistico;
  - Copia delle analisi relative alle caratteristiche del refluo in entrata e in uscita dall'impianto alla stato attuale;
  - Parere nota prot.n°57585 del 17/10/2012 dell'ARTA servizio 1 Via/Vas ;
  - Parere nota prot.n°54738 del 23/08/2011 dell'ARTA servizio 5 Demanio Marittimo;
  - Parere della Capitaneria di Porto prot.n°37037 del 31/05/2011;



Parere del Servizio di Soprintendenza beni culturali e Ambientali di Palermo prot.n°6267/VIII del 18/09/2012;  
Parere servizio 3 Assetto del Territorio e Difesa del Suolo prot.n°55292 del 05/10/2012;  
Parere dell'Ufficio del Genio Civile U.O. 9 Consolidamento opere idrauliche prot.n°359680 del 11/10/2012;  
Parere dell'Ufficio del Genio Civile U.O. 12 Acque e Concessioni prot.n°359639 del 11/10/2012;  
Provvedimento del Dipartimento Regionale Urbanistica DDG n°82 del 28/03/2012;  
Verbale delle conferenze di servizio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia prot.n°5977 del 29/10/2012;  
Delibere del Consiglio Comunale n°19 del 26/07/2012 e n°70 del 19/11/2012;  
Scheda tecnica di autorizzazione allo scarico;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 21 settembre 2012 *"Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n°26"* che prevede il rilascio, da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di parere preventivo per l'autorizzazione di qualunque scarico che recapiti in un corpo idrico recettore o nel sottosuolo;

VISTA la nota del 11 marzo 2013 n°9570 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità rappresenta all'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti non debba procedere all'acquisizione di alcun parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico rilasciati ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e dell'art. 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n°152 e loro ss.mm.ii.

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 21126 del 27/03/2013 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio ad Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'autorizzazione allo scarico provvisoria nel Mar Tirreno e nel Torrente Roccella del refluo urbano depurato in uscita dall'impianto di depurazione di Campofelice di Roccella sito in contrada Olivazzo a servizio del Comune di Campofelice di Roccella;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Ai sensi delle vigenti disposizioni.



## DECRETA

## Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86, dell'art. 1 della L.R. n°29/91 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa ad Acque Potabili Siciliane in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Palermo l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione sito in C/da Olivazzo nel Comune di Campofelice di Roccella a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento dello stesso impianto e fino ad una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 220mc/h nel Mar Tirreno tramite condotta sottomarina della lunghezza di 3000 mt ed alla profondità di 23 mt, per la restante portata prodotta fino a 180 mc/h le acque reflue potranno essere scaricata nel Torrente Roccella. Tale provvedimento è da intendersi come autorizzazione allo scarico provvisoria nelle more che la suddetta condotta venga adeguata a scaricare la massima portata di punta stimata pari a 400 mc/h;

## ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- 1) le acque reflue urbane depurate, in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Olivazzo a servizio del Comune di Campofelice di Roccella potranno essere scaricate a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento nel Mar Tirreno fino ad una portata nera media in tempo di asciutto non superiore a 220mc/h mediante condotta sottomarina esistente nel rispetto dei seguenti limiti:

**Tab. 1** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD<sub>5</sub>, al 75% COD e al 90% per i SST.

**Tab. 3** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.

Lo scarico in mare non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare entro duecento metri dalla linea di costa i valori fissati da **Tab.7** della L.R. 27/86 .

La restante portata prodotta pari a circa 180 mc/h potrà essere scaricata nel Torrente Roccella nel rispetto dei seguenti limiti:

**Tab. 1** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST; in ogni caso la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 80% per BOD<sub>5</sub>, al 75% COD e al 90% per i SST.

**Tab. 5** della L.R. 27/86 per Grassi e Olii animali vegetali.

Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di **5000 UFC/100ml**.

**Tab. 3** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per ciò che concerne i rimanenti parametri.

Lo scarico in mare non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare entro duecento metri dalla linea di costa i valori fissati da **Tab.7** della L.R. 27/86 .



- Corrispondente al carico idraulico d organico di progetto in ingresso all'impianto pari a 35.000 Ab/Eq con portate di punta pari a 400mc/h.
- 2) il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia coli*" anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente autorità sanitaria, la quale potrà imporre valore limite più restrittivi per il parametro sopracitato. Per la disinfezione delle acque reflue depurate si dovranno adottare sistemi di disinfezione alternativi al cloro attivo, al fine di non modificare in modo sostanziale le caratteristiche del refluo e non compromettere l'ecosistema del corpo recettore, ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
  - 3) il titolare dell'attività al fine di eliminare lo scarico nel Torrente Roccella delle portate eccedenti la capacità idraulica della condotta sottomarina esistente, dovrà adeguare la stessa a scaricare portate di punta stimate pari a 400 mc/h;
  - 4) nelle more dell'adeguamento della condotta sottomarina al fine della salvaguardia della salute pubblica il Comune di Campofelice di Roccella dovrà emettere apposita Ordinanza Sindacale di interdizione alla balneazione, alla miticoltura e a qualsiasi attività inerente la pesca nella fascia di mare compresa dalle linee 200mt a sinistra e 200mt a destra allo sbocco della foce del Torrente Roccella;
  - 5) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°27/86;
  - 6) l'organo tecnico competente preposto ad esprimere pareri in linea tecnica sui progetti riguardanti l'impianto di depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, dovrà verificare che l'impianto di depurazione progettato sia in grado di raggiungere i limiti di accettabilità prescritti nella presente autorizzazione e sia improntato a criteri di economicità di gestione secondo le indicazioni dell'allegato 4 della delibera del CITAI del 4 febbraio 1977;
  - 7) dovrà essere prevista tutto intorno l'area di sedime dell'impianto una fascia di rispetto di mt 100 con vincolo di in edificabilità assoluta, ai sensi dell'art.46 della L.R. 27/86 così come prescritto nel D.D.G. n°82 del 28/03/2013 richiamato in premessa; al fine del mantenimento delle costruzioni legittimamente realizzate nella fascia di rispetto di in edificabilità assoluta, di cui al suddetto art.46 L.R. 27/86, per il completamento dei lavori e l'avvio del depuratore, il progetto esecutivo/definitivo dovrà prevedere tutti gli opportuni accorgimenti al fine di mitigare gli effetti nocivi per la salute pubblica, quali rumori odori ed aerosol derivanti dalle fasi di processo depurativo. L'organo tecnico preposto all'approvazione del progetto esecutivo/definitivo dovrà effettuare le proprie specifiche valutazioni di merito facendone, espresso riferimento nell'approvazione tecnica, dalle quali risulti che sono state adottate tutte le misure di cui sopra e che le stesse siano tali da comportare la salvaguardia della salute pubblica;
  - 8) a seguito della realizzazione delle opere il soggetto gestore dovrà attuare tutti i provvedimenti utili a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo. Ai sensi dell'art.12 ultimo comma della L.R. 27/86 e dell'art.101, comma 1 del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. è consentita una deroga di mesi sei dalla data di avviamento, al rispetto dei limiti



di accettabilità stabiliti dal punto 1 per la messa a regime dell'impianto di depurazione. La data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione dovrà essere preventivamente comunicata al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e all'A.R.P.A.

- 9) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso, è onerato di richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
- 10) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risulti necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici al fine di non interrompere il processo depurativo. Copia del crono programma dei lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prima dell'inizio dei suddetti lavori.
- 11) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo ricettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- 12) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 - parte 3 del D.Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- 13) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
- 14) al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 Luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n. 33 del 05/08/2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto (dopo il sistema di disinfezione), devono essere realizzati, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve altresì essere dotato, di misuratori di portata e di auto campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita e gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio;
- 15) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
  - campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore per i parametri di tab 1 BOD<sub>5</sub>, COD, Solidi Sospesi Totali, ogni mese;
  - campioni medi composti nell'arco di 3 ore con cadenza minima indicata nell'allegato 5 parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri di Tab. 1, Tab. 2 della L.R. n°27/86 e per i rimanenti parametri di Tab 5 della .R. 27/86 e Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii;
  - campionamenti delle acque marino costiere con cadenza trimestrale al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 7 L.R. 27/86, tali prelievi saranno effettuati a cm 30 dalla superficie marina e ad una distanza inferiore a 200mt dalla linea di costa;



- Copia di tali analisi dovranno essere trasmesse mensilmente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
- 16) a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento dell'impianto e dopo il periodo di transizione di cui al precedente punto 8, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., è autorizzato ad accettare e trattare presso l'impianto rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3 lettere a), b) e c) dello stesso art. 110 per un peso non superiore alle 50 tonnellate al giorno e nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione. Il conferimento ed il trattamento di rifiuti liquidi non totalmente identificabili tra quelli indicati dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 110 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., deve essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti;
  - 17) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda accettare e trattare rifiuti di cui al superiore punto 16 per un peso superiore a 50 tonnellate al giorno dovrà richiedere preventivamente, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, comunicando tale evenienza al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - 18) i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
  - 19) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alla tab. 1 e 2 della L.R. n°27/86, il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato di ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
  - 20) dovrà essere realizzata tutto attorno all'impianto di depurazione, la piantumazione di specifica barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
  - 21) deve essere prevista la fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
  - 22) ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del suddetto rinnovo, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;

#### Art. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

#### Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.



Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 28 MAG. 2013

Il Dirigente dell'U.O. 3  
(Ing. *Girolamo Campanella*)

Il Dirigente del Servizio 1  
(Ing. *Giusto Ingrassia Strano*)

Per. Ch. *Francesca Ferra*  
Istruttore Direttivo



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. *Marco Lupo*)